



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Polizia Locale

REGOLAMENTO DELLE SAGRE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle normative vigenti, le attività legate allo svolgimento di Sagre, Feste popolari e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità. Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell'armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di:

- programmazione e calendarizzazione delle attività
- presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni
- rilascio da parte degli Uffici preposti delle suddette autorizzazioni, tramite eventuale specifico atto o presa d'atto di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.c.i.a.)
- idonea ubicazione delle manifestazioni e dei tempi massimi di attuazione

Art. 2 – Definizione di “Sagra”

Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. G della L.r. 6/2010, si intende per “Sagra” ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 3 – Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre

1. Ai sensi dell'art. 18 bis c. 2 della L.r. 6/2010 il Comune redige, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco comunale delle Fiere e delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all'interno del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre;
2. A tal fine gli organizzatori devono presentare, entro il 15 novembre, adeguata istanza per l'inserimento dei propri eventi all'interno del suddetto calendario. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati;
 - b. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti;
 - c. tipologia e numero indicativo degli operatori commerciali partecipanti;
 - d. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili;
 - f. indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g. programma di massima della manifestazione;
 - h. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. In caso di carenza, all'interno delle istanze di cui al comma 2, dei dati essenziali il Comune può chiedere le dovute integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 5 dalla richiesta e tali comunque da permettere all'Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge.
4. All'interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune.

5. In caso di sovrapposizione di due o più Sagre negli stessi giorni e nella stessa zona, come configurata ai sensi del successivo articolo 5, le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza:
 - a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.);
 - c. anni di svolgimento della Sagra;
 - d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 4 – Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dal Comune nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato solo dall'Ente, sentiti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni, prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.
3. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 5 – Modalità di svolgimento e durata delle Sagre

1. Prima dell'inizio della Sagra gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 6, adeguata istanza al Comune, per il tramite dello Sportello unico attività produttive, che provvederà all'istruttoria di merito.
2. L'area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - aree destinate a parcheggi anche provvisori se necessari;
 - parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
3. Gli orari massimi di svolgimento delle manifestazioni:
 - dal lunedì alla domenica 01.00

Rimane obbligatorio il rispetto della normativa in materia acustica prevista dai regolamenti comunali, salvo deroghe specificatamente richieste.

Art. 6 – Autorizzazioni

1. Gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità e le tempistiche previste nel presente articolo.
2. Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande: dovrà essere presentata, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'evento, adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) con relativa notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune provvederà all'inoltro della documentazione all'ATS competente per territorio per gli eventuali controlli igienico-sanitari di propria pertinenza. E' fatto obbligo di produrre, o tenere comunque a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:
 - a. certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee);
 - b. dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
 - c. idoneità dei mezzi antincendio.
3. Le attività di pubblico trattenimento verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e, nello specifico, secondo le seguenti modalità:
 - a. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 posti: i trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone sono soggetti a verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento dovrà essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 45 giorni prima dell'evento. L'Ufficio provvederà alla convocazione della Commissione il cui parere, a seguito di verifica presso le aree destinate alla manifestazione, sarà vincolante per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.
 - b. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 posti: per i trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 posti le verifiche e i pareri di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da adeguata relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesta la rispondenza dei locali o degli impianti alle regole tecniche stabilite dal DM 19/08/1996 (Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo). La relazione tecnica dovrà essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 10 giorni prima dell'evento.
 - c. Spettacoli e trattenimenti all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico: per le feste e sagre di piazza, svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate allo stazionamento del pubblico sarà sufficiente la presentazione in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive di adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), 10 giorni prima, allegando alla stessa certificazione di idoneità statica di eventuali palchi o pedane per artisti, idoneità statica e conformità degli impianti luce, conformità dell'impianto elettrico e certificazione in merito alla presenza di sistemi antincendio. In caso di impossibilità di produrre le suddette certificazioni con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, è fatto obbligo e responsabilità degli organizzatori la loro conservazione durante lo svolgimento dell'evento al fine della produzione in caso di controlli da parte delle autorità competenti.
 - d. Manifestazioni svolte da associazioni a scopo non di lucro: per le manifestazioni svolte da associazioni a scopo non di lucro, indipendentemente dalla loro durata, è sufficiente presentare comunicazione in via telematica presso lo Sportello Unico Attività Produttive, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Non è quindi necessario ottenere autorizzazione da parte del comune ne occorre presentare SCIA, così come previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 15/02/1970, n. 56 e la Sentenza della Corte Costituzionale 15/12/1967, n. 142. Resta salva la notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del

Regolamento CE n. 852/2004 in caso di somministrazione di alimenti e bevande e tutte le prescrizioni in materia di sicurezza delle strutture e di conformità degli impianti utilizzati.

- e. Le spese di convocazione, intervento e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono a totale carico degli organizzatori.
4. Alle istanze di cui ai comma precedenti, dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:
 - a. planimetria dell'area in cui si svolge la manifestazione, con segnalazione delle strutture installate, nonché dei parcheggi e servizi igienici previsti dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;
 - b. programma dettagliato della Sagra;
 - c. copie dei versamenti di oneri eventualmente previsti.
5. In caso di manifestazione che si svolga su suolo pubblico, già inserita nel calendario stilato ai sensi dell'art. 3 comma 1, gli organizzatori presentano al comune adeguata richiesta di autorizzazione ai, entro 10 giorni dall'inizio dell'evento. L'ufficio tributi provvederà alla quantificazione di eventuali costi.
6. Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità o specifici interventi di agenti della forza municipale, gli organizzatori devono presentare adeguata istanza all'ufficio di Polizia Locale entro 10 giorni dall'inizio dell'evento.

Art. 7 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulante.

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

Art. 8 – Assistenza sanitaria

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al *Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini:

- almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
- almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
- almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato.

La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it

Art. 9 – Oneri a carico degli organizzatori

1. Gli oneri relativi alle manifestazioni sono interamente a carico degli organizzatori, con l'esonero per l'Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.
2. La pulizia dell'area della Sagra è interamente a carico degli organizzatori, mentre resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Il rimborso per eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 10 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale verrà applicata la sanzione del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000
2. In caso di svolgimento di Sagre al di fuori del Calendario regionale di cui all'articolo 16, c. 2 lett. H, se non autorizzate ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria (da 2000 a 12.000) e con l'immediata interruzione della Sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la Sagra non potrà essere iscritta nel Calendario Regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
4. L'attività di circa il rispetto del presente Regolamento, nonché l'emissione delle relative sanzioni, è di competenza del Comando Polizia Locale.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni